



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IIS EINSTEIN-BACHELET

Indice

PREMESSA.....	2
Art. 1 – Vita della comunità scolastica.....	2
Art. 2 – Diritti delle studentesse e degli studenti	2
Art. 3 – Doveri delle studentesse e degli studenti	4
Art. 4 - Accesso ai locali dell'istituto, sorveglianza alunni, ingressi in ritardo	4
Art. 5 – Uscite anticipate.....	5
Art. 6 – Assenze	6
Art. 7 - Norme comportamentali.....	6
Art.8 - Organo di Garanzia.....	7
Art.9 – Assemblee.....	7
Art.10 – Gli Organi Collegiali.....	8
Art. 11 - Corresponsabilità educativa della famiglia.....	9
Art. 12 – Diritti di informazione.....	9
Art 13 – Uso dei locali, delle attrezzature, della rete locale di Istituto	10
Art. 14 – Viaggi di Istruzione	10
Art. 15 – Sicurezza.....	10
Art. 16 – Servizi di segreteria - Sito web	11
Art. 17 – Disposizioni finali	11



PREMESSA

La scuola, come luogo educativo di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, richiede da parte di tutte le sue componenti l'osservanza di norme, che, basandosi sulla normativa vigente, regolino una positiva convivenza e favoriscano un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica.

Pertanto, le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei contribuenti. E' bene che tutti ne siano sempre consapevoli, in modo da valorizzare al massimo, ciascuno secondo il proprio ruolo, ogni momento della giornata scolastica.

Il **“Regolamento di Istituto” dell'Istituto Superiore Einstein-Bachelet** fa suoi i primi tre articoli dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. 24/6/1998, n° 249) che vengono di seguito interamente riportati.

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

- 1) La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- 4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.



Art. 2 – Diritti delle studentesse e degli studenti

- 1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 5) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
- 6) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7) Gli studenti di ogni provenienza geografica hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela delle specificità linguistiche e culturali e alla realizzazione di attività interculturali.
- 8) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.



- 9) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.
- 10) E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola. E' favorita, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri delle studentesse e degli studenti

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, e la stessa onestà che chiedono per se stessi e per le proprie cose.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al comma 2. riconoscendo la Scuola garante degli stessi e parte attiva, la quale Scuola agisce con il coinvolgimento, qualora venisse meno, di tutte le agenzie presenti nel territorio (agenzie sociali e Forze dell'Ordine Pubblico)
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
- 5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Accesso ai locali dell'istituto, sorveglianza alunni, ingressi in ritardo

- 1) L'ingresso a scuola da parte degli studenti avviene alle 7:50, nel cortile dell'Istituto. Quando le condizioni meteorologiche lo rendano opportuno, il Dirigente scolastico può autorizzare l'ingresso degli studenti nell'atrio dell'Istituto. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.
- 2) Studenti e docenti devono entrare nella propria aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (suono della prima campana).
- 3) Al suono della seconda campana tutti gli studenti devono essere nelle rispettive aule. Sarà cura dei docenti in orario rilevare l'effettiva presenza in classe degli alunni, segnalare le assenze sul registro e procedere alla verifica di eventuali giustificazioni o autorizzazioni.
- 4) In caso di ingresso in ritardo, i docenti accetteranno lo studente in classe fino alle ore 8:10. In caso di maggiore ritardo gli alunni attenderanno in biblioteca o nell'atrio della scuola l'inizio dell'ora successiva, sotto la stretta sorveglianza di eventuali



docenti disponibili e dei collaboratori scolastici. Il ritardo sarà segnato dal docente sul registro di classe elettronico (d'ora in poi indicato con RE) e dovrà essere giustificato dal genitore sempre tramite RE entro le 48 ore dal rientro.

- 5) Sono ammessi di norma solo 4 ritardi a quadrimestre.
- 6) Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Presidenza per seri e documentati motivi di residenza e/o difficoltà di collegamenti con trasporti pubblici.
- 7) La vigilanza durante l'intervallo è affidata ai docenti dell'ora precedente, fino al suono della campanella, quando subentrano i docenti dell'ora seguente.
- 8) Tra le funzioni dei collaboratori scolastici rientrano tanto l'accoglienza che la sorveglianza degli alunni.
- 9) Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione devono attendere con la classe, in aula, il suono della campana che segnala il termine della lezione.
- 10) Chiunque, fatta eccezione per gli studenti, i docenti, il personale ATA, per diversi motivi e a diverso titolo, intenda accedere ai locali dell'istituto (uffici o altro) deve farsi riconoscere dal personale addetto alla portineria della scuola, che è tenuto a vigilare con attenzione sulla presenza di estranei all'interno dei locali.
- 11) Le persone di cui al precedente comma possono accedere agli uffici di segreteria e Presidenza, ai laboratori e alla biblioteca solo negli orari previsti e per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche; non possono, invece, accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.
- 12) In caso di occupazione o di autogestione l'accesso agli uffici, ai laboratori e alla biblioteca può essere interdetto per motivi di sicurezza.
- 13) La scuola si riserva di adire le vie giudiziarie nei confronti di quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica, o danni a persone o cose.
- 14) L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestre) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

Art. 5 – Uscite anticipate

- 1) Le uscite anticipate vengono autorizzate dal docente della classe e sono ammesse solo alla fine di ogni ora di lezione e non nel corso della lezione, a meno che il docente non lo ritenga necessario.
- 2) Sono ammesse di norma solo 4 uscite anticipate a quadrimestre.
- 3) Gli studenti minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato con firma depositata in Segreteria o fatto salvo le autorizzazioni presentate dalla famiglia per giustificato motivo documentato (es. visita medica, evento sportivo e simili) almeno 48 ore prima dell'uscita stessa.
- 4) Se lo studente è maggiorenne potrà uscire anticipatamente solo per giustificati motivi e dovrà presentare comunque la giustificazione. Sarà cura del docente in servizio



registrare l'uscita annotandola sul RE.

5) In caso di uscita generalizzata di tutta la classe di studenti minorenni comunicata dalla Presidenza il giorno prima, sarà cura della vicepresidenza o dell'insegnante che legge la comunicazione trascrivere sul RE l'avviso mentre l'insegnante dell'ora che precede l'uscita verificherà la presa visione del genitore con il permesso autorizzato sul RE e solo per casi eccezionali documentati con autorizzazioni cartacee.

6) Tutti gli altri casi saranno valutati dalla Presidenza. Possono essere concessi agli studenti pendolari permessi permanenti di uscita anticipata (max 15 minuti) previa presentazione di richiesta scritta e verifica degli orari dei mezzi di trasporto. Tale permesso dovrà essere riportato sul RE dal coordinatore di classe.

7) Le richieste di uscita anticipata permanente devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, su RE dal coordinatore di classe.

8) Le uscite anticipate per motivi sportivi, devono essere documentate dalla società sportiva di appartenenza, che deve fornire il calendario degli impegni dell'alunno, unitamente ad una richiesta del genitore, se l'allievo è minore.

9) Eventuali entrate e uscite per visite mediche devono essere documentate mediante apposita certificazione.

10) Le uscite al di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal dirigente scolastico o da persone da lui delegate.

Art. 6 – Assenze

1) Tutte le assenze devono essere giustificate, entro le 48 ore dal rientro a scuola, utilizzando l'apposita funzione su RE. Le giustificazioni sono ordinariamente accettate dai docenti in orario.

2) In caso di assenza, gli studenti minorenni devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci, utilizzando il RE.

3) Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.

4) La scuola informerà comunque le famiglie dell'eccessivo numero di assenze segnalato dal Coordinatore di classe.

Art. 7 - Norme comportamentali

1) In ottemperanza alla legge 584/75, art.7, al DL 104/2013 art.4 e alla legge di conversione 128/2013, è vietato fumare nei locali scolastici (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre ecc.) e nelle pertinenze esterne ed aree all'aperto dell'Istituto.

2) Gli insegnanti non possono ricevere visite durante le loro ore di lezione, se non per motivi eccezionali.

3) Ai docenti non è consentito, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, allontanarsi dall'aula di competenza (aula di insegnamento, laboratorio, palestra) durante il proprio orario di servizio; in assenza degli allievi (visite guidate, manifestazioni



studentesche, viaggi di istruzione, viaggi connessi all'attività sportiva) o allievi impegnati in assemblee di classe, gli insegnanti sono in servizio e pertanto non devono allontanarsi dalla scuola.

4) Eventuali scambi di ore tra insegnanti, devono essere richiesti preventivamente per iscritto e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

5) Le comunicazioni “interne” del Dirigente Scolastico e le comunicazioni “esterne” pervenute alla scuola da enti esterni all'istituzione scolastica sono pubblicate sul sito di Istituto tramite circolare ovvero nelle aree dedicate.

6) L'uscita temporanea degli allievi dall'aula, dai laboratori o dalla palestra deve essere limitata ai casi di effettiva necessità e pertanto non è giustificata la presenza degli allievi nell'atrio e nei corridoi al di fuori dei periodi consentiti (inizio e fine lezioni, intervallo).

7) All'interno delle aule è proibito l'uso del telefono cellulare, lettore MP3, tablet, ecc se non su espressa autorizzazione del Docente e solo a supporto dell'attività didattica.

8) Tutti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti un comportamento corretto e pienamente responsabile, devono rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non lasciare i resti di consumazioni (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né lungo i corridoi, né in cortile, né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori.

9) E' parte integrante del presente Regolamento il Regolamento di Disciplina (allegato) approvato dal Consiglio d'Istituto ed emanato dal Capo di Istituto, in ottemperanza al DPR 249/98.

10) Ai sensi dell'art. 5 del suddetto DPR 249/98, è costituito l'Organo di Garanzia interno alla Scuola, disciplinato dal Regolamento di Disciplina, costituente parte integrante del presente regolamento.

Art.8 - Organo di Garanzia

L'organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico; un docente titolare e uno supplente designato dal Consiglio di Istituto; uno studente titolare e uno supplente designato dal Consiglio di Istituto, con esclusione degli studenti di cui deve essere valutata la posizione; un genitore titolare e uno supplente designati dal Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia è competente a decidere i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari; inoltre decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art.9 - Assemblee

1) Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli



studenti". Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, "non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente scolastico o di altri organi" ; tuttavia, l'esercizio del diritto è vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge.

2) L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento (come da art. 14 del DL 297/94). Gli studenti hanno il diritto e il dovere civile (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti.

3) L'assemblea d'istituto può essere svolta – nei limiti di una al mese – sia fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, durante l'orario delle lezioni.

4) Si può svolgere ogni mese un'assemblea di classe della durata di due ore anche frazionata in momenti diversi. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

5) Non esiste alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti. All'assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, "possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino".

6) Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

7) Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

8) Le assemblee di classe e d'Istituto nominano un Presidente dell'Assemblea che è responsabile del regolare svolgimento dell'assemblea stessa e che garantisce l'ordinario susseguirsi delle tematiche sulla base dell'O.d.G. predisposto.

9) Gli studenti possono costituire un comitato studentesco composto dai rappresentanti dei consigli di classe. Ad esso l'art.13 e.14 del D.L.vo 297/94 (ex art. 44 comma 45 del DPR n. 416/74) riconosce diritto di espressione democratica, per collegare il momento della partecipazione individuale ai diversi organi collegiali e il momento assembleare della componente.

10) Il potere di convocazione dell'assemblea di Istituto spetta al Comitato studentesco *d'istituto*, in assenza del Comitato dai rappresentanti degli studenti in CdI o dal 10% degli studenti dell'Istituto (come da art. 14 del DL 297/94). L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, dell'ordine del giorno e del nominativo del Presidente, deve essere presentato preventivamente al Dirigente Scolastico per il visto, almeno 5 giorni prima. La mancata concessione viene motivata e comunicata per iscritto ai firmatari della richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

11) La Presidenza dell'assemblea d'Istituto, come da art. 44, comma 4, DPR 416/74, è prerogativa del comitato studentesco d'istituto e per esso va esercitato dal Presidente del comitato stesso, salvo il diritto dell'assemblea ad eleggere un proprio Presidente.

12) La convocazione dell'assemblea di classe avviene su richiesta dei rappresentanti della classe o di un terzo degli studenti della classe, mediante avviso di convocazione con indicazione della data e dell'o.d.g. presentato alla Dirigenza almeno 5 giorni prima per il visto.



La concessione viene annotata sul RE e vale come avviso alle famiglie. La Presidenza dell'assemblea di classe va sempre esercitata da un Presidente eletto dall'assemblea stessa. All'assemblea possono assistere il Dirigente scolastico e i docenti che lo desiderino (D.L.vo 297/94 art. 13, ex art. 43 DPR 416/74)

13) Delle assemblee d'istituto e di classe, a cura di un designato tra i partecipanti, viene redatto il verbale da consegnare alla Dirigenza entro 3 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.

14) Le assenze degli studenti nei giorni delle assemblee d'istituto e nelle ore di assemblee di classe non vanno giustificate.

Art.10 – Gli Organi Collegiali

1) Gli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica, in coerenza con il D. L. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) sono regolamentati dalle norme contenute nel D. L. n° 297/94.

2) La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente scolastico. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto. E' previsto lo svolgimento o la partecipazione alle Riunioni del Consiglio d'Istituto in videoconferenza nei casi indicati dalla norma.

3) Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo e pubblicazione sul sito web, sempre a cura della segreteria della scuola, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo; gli atti rimangono a disposizione dei membri del Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro la data della successiva seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per l'intera durata dell'anno scolastico.

4) I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta. Per tutte le sedute del Consiglio di Istituto, copia della documentazione oggetto di discussione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

5) La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. Per le riunioni straordinarie il preavviso è di 3 giorni. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna.

6) I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D. L. n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei Docenti (su proposte della Commissione Programmazione e Progettazione del PTOF) ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato.

7) Possono essere convocati Consigli di Classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, o per richiesta dei genitori o degli studenti.

8) Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno



e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Art. 11 - Corresponsabilità educativa della famiglia

1) La Famiglia, sede primaria dell'educazione degli studenti, partecipa all'azione formativa; la corresponsabilità è prevista e regolata dal "patto educativo di corresponsabilità" allegato al presente regolamento.

2) I genitori rappresentanti di classe e rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto possono formare un Comitato dei Genitori; organizzazione e funzionamento del Comitato è regolato dallo statuto del Comitato stesso.

2) Nel corso dell'a.s. sono previsti due ricevimenti dei genitori per colloqui individuali da parte dei docenti in orario pomeridiano (uno nel primo quadrimestre ed uno nel secondo); i genitori possono prenotarsi per colloqui individuali, in orario anti meridiano, nei periodi previsti dal piano delle attività tramite la funzione all'interno del R.E. ovvero contattando i docenti del caso.

Art. 12 - Diritti di informazione

1) Ai fini della trasparenza e dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti scolastici valgono le norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

2) Appositi tabelloni e bacheche sono riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, del Comitato e dell'Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni Sindacali, dell'RSU di istituto.

3) Sono previsti appositi spazi per la diffusione di comunicazioni, avvisi e verbali. Ogni forma di comunicazione deve essere firmata, e i firmatari se ne assumono la piena responsabilità.

4) E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali e previa autorizzazione della presidenza.

5) Le macchine per la riproduzione delle fotocopie devono essere utilizzate da personale autorizzato dalla presidenza e l'uso di tali macchine è strettamente legato alle funzioni istituzionali proprie del personale operante all'interno della scuola.

6) La distribuzione di volantini non è consentita all'interno dell'Istituto, a meno che non si tratti di volantini stilati dalle componenti scolastiche dell'Istituto stesso.

7) Per la raccolta di fondi a qualsiasi scopo è necessaria una preventiva richiesta scritta al Dirigente Scolastico.

Art 13 - Uso dei locali, delle attrezzature, della rete locale di Istituto

1) Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.

2) La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati al



suo interno.

3) Ognuno è responsabile dei danni che arrechi volontariamente all'aula, ai laboratori o alla palestra che utilizza per le lezioni, in relazione a eventuali danni che possono essere arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili.

4) Il funzionamento della Biblioteca, delle aule attrezzate, delle Palestre e dei vari laboratori presenti all'interno della scuola è disciplinato dai rispettivi Regolamenti.

5) Tutte le aule attrezzate della scuola (biblioteca, palestra, laboratori linguistici e di informatica) devono avere un responsabile, docente oppure aiutante tecnico, designato dal Dirigente Scolastico. Il responsabile dell'aula attrezzata deve mantenere aggiornato l'inventario dell'aula affidatagli e deve essere un riferimento per gli insegnanti che usufruiscono dell'aula per la didattica della propria disciplina (segnalazione di attrezzature non perfettamente funzionanti, richieste di allestimenti particolari, richieste di materiali, etc.).

6) L'utilizzo dello strumento "Rete locale di Istituto" è disciplinato da un apposito "Regolamento per un uso etico delle risorse di rete", che deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto.

7) L'uso dei locali della scuola a terzi è concesso da Città Metropolitana Roma Capitale sentito il parere del Consiglio di Istituto.

Art. 14 - Viaggi di Istruzione

1) Il Consiglio d'Istituto stabilisce ogni anno le modalità per i viaggi d'istruzione, le visite culturali e i gemellaggi, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti.

2) Per la partecipazione alle gite, alle visite culturali e ai gemellaggi la scuola deve chiedere il consenso scritto dei genitori, specificando il costo, la durata e l'itinerario.

3) Per le disposizioni dettagliate, si fa riferimento al "Regolamento delle Gite e Viaggi di Istruzione" che deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e allegato al presente Regolamento.

Art. 15 - Sicurezza

1) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, designato dal Dirigente Scolastico, come da D.L. 81/2008, coordina il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative e extrascolastiche, anche riunioni, assemblee, le video proiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate o, se avviate, possono essere interrotte;

2) L'occupazione abusiva dei locali della scuola costituisce violazione delle norme di sicurezza.



Art. 16 – Servizi di segreteria - Sito web

- 1) Gli uffici di segreteria, situati presso la sede Einstein di Via Pasquale II 237 sono aperti secondo gli orari indicati sul sito dell'Istituto www.bacheleteinstein.edu.it ; i coordinatori di classe che abbiano necessità di accedere in orari differenti possono chiedere autorizzazione al Dirigente;
- 2) Sul sito web www.bacheleteinstein.edu.it sono pubblicate le circolari interne e le informazioni rivolte a tutte le componenti dell'Istituto; nell'apposita area è reperibile la modulistica;
- 3) Ulteriori comunicazioni potranno essere divulgate attraverso la radio-web di Istituto quando funzionante.

Art. 17 – Disposizioni finali

- 1) Il Regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo alla sua pubblicazione. Al presente regolamento potranno essere apportate tutte le modifiche che si renderanno opportune con l'esperienza e con il mutare della normativa attualmente vigente e che regola il funzionamento dell'istituzione scolastica.
- 2) Il Consiglio d'Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie componenti scolastiche. Per qualunque modifica o integrazione del presente Regolamento è necessaria una delibera del Consiglio d'Istituto adottata dalla maggioranza dei componenti.
- 3) Il presente Regolamento deve avere la massima diffusione. A tal fine sarà riprodotto a stampa in alcune copie da distribuirsi nei vari uffici di segreteria, all'albo della scuola, e pubblicato sul sito della scuola . All'inizio di ogni anno scolastico è cura dei docenti illustrare agli studenti il presente documento.
- 4) Per tutto quanto non espressamente previsto e dichiarato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore e ai seguenti documenti che ogni componente della scuola deve conoscere:
 - a) lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
 - b) il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola; di cui il Regolamento Interno d'Istituto è parte integrante.

Il presente Regolamento di Istituto viene approvato in seduta il 19 luglio 2021 e ratificato in seduta il 6 settembre 2021.

ALLEGATI:

Regolamento di disciplina;
Patto di corresponsabilità;